

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1858

che, ove fossero quelle vere, non si sarebbero dal signor medico Roggero omesse; ma, a parte che di ben molte di tali circostanze sarebbe fatta menzione nella protesta del signor medico Roggero, è evidente che, ove reggesse simile osservazione, ne avverrebbe che non dovrebbero in verun conto tenersi le proteste quando in varie di esse non si contengano le stesse e medesime circostanze; cosa questa affatto insussistente e contraria alle deliberazioni della Camera.

Infine si osservò che i detti dell'ufficio devono far fede non solo di quanto seguì innanzi ad esso nel momento della elezione, ossia dopo che ebbe a prender posto al tavolo della presidenza, ma che pur fanno tale asserzione prova delle cose seguite prima della formazione dell'ufficio definitivo, ossia al momento in cui questo ufficio veniva costituito.

Se io riconosco che, a termini delle leggi, gli atti pubblici fanno fede di quello che è avvenuto innanzi al pubblico ufficiale di cui l'atto emana, e così un atto rogato da un notaio fa piena fede delle cose negli atti stipulate, non veggo essere nella legge stabilito che simil fede debbasi attribuire ai fatti altrove avvenuti, quando pure, a cagion d'esempio, nella narrativa dell'atto stesso se ne faccia menzione, sicchè ad impugnare tali asserzioni sia necessario di quelle provare false. Non regge per conseguenza la fatta osservazione; e siccome non mi pare che siansi debilitate le osservazioni fatte a nome dell'ufficio, mi è forza di persistere nelle prese conclusioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Chiedendosi di andare ai voti, consulto la Camera se intenda chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ai voti le conclusioni del I ufficio, il quale propone l'inchiesta sull'elezione fatta dal collegio di Utelle.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta le conclusioni dell'ufficio.)

**MAZZA, relatore.** Collegio di Canale. — Questo collegio si forma di due sezioni: la sezione di Canale e quella di Cornegliano. Sono iscritti nella prima 297 elettori, nella seconda 280; nelle due insieme 577. Di questi votarono, al primo squittinio, 452, e furono favorevoli: 221 al conte Vincenzo Ponziglione; 109 all'avvocato Luigi Rocca; 79 al cavaliere Eugenio Sismonda. Venero annullate 29 schede senza contestazione, e furono contestate 14 come non sufficientemente indicanti il conte Ponziglione.

Siccome però, anche non ammettendosi in favore del conte Ponziglione le dette quattordici schede, il numero dei suffragi da esso conte conseguiti supera il terzo degli elettori iscritti (192) e la metà dei suffragi validamente dati dai votanti, la quale, in seguito all'incontestato annullamento delle sopraddette 29 schede, si riduceva da 226 a 197, così l'ufficio VI, stimando qui fuor di proposito ogni disputa parlamentare circa la validità delle 14 schede contestate, non avrebbe esitato, per questa parte, a proporre la conferma dell'elezione. Se

non che una petizione venne trasmessa alla Camera da parte di trentasette elettori, vari dei quali assai notevoli per grado in quel paese, che, opponendosi alla conferma di questa elezione, chiedono un'inchiesta sui seguenti fatti, che distingueremo in due specie.

Gli uni, che si riferiscono a difetto di forme legali nel processo dell'elezione: e per questo capo, affermano che il presidente dell'ufficio, contro il disposto dell'articolo 82 della legge elettorale, abbandonò il suo posto, e che le schede non furono date e ricevute dal presidente stesso, come prescrive la legge.

Quelli della seconda specie sono fatti d'illegale influenza esercitata sull'animo degli elettori: e, per quest'altro capo, si afferma come sacerdoti di *vari* comuni del collegio abbiano ammonito gli elettori *tutti* che sarebbero privati, essi e i loro parenti, dei soccorsi della religione in punto di morte, se non davano il voto al candidato da essi sacerdoti proposto. Si afferma pure come cosa notoria in quel paese essersi imbandita tavola da pasto a tutti gli elettori i quali votavano pel conte Ponziglione; e che in quest'occasione *i sacerdoti e loro aderenti gridavano esser caduto Napoleone perchè intaccò la religione; dover pure l'attual Governo e i suoi ministri per la stessa causa cadere.* Da ultimo si nota ancora come cosa notoria in Canale che i sacerdoti operarono illegalmente sull'animo degli elettori *con le minacce della scomunica.*

L'ufficio VI, quant'è alla prima specie dei fatti lamentati, avverte che siccome, senza violar la legge, il presidente avrebbe potuto lasciar qualche tempo il suo posto, bastando che tre membri dell'ufficio siano del continuo presenti all'adunanza (articolo 72); così la mera asserzione che il presidente abbia lasciato il seggio, senza dire nè in quale momento, nè per quanto tempo, non basterebbe per dar luogo alla domandata inchiesta. Lo stesso dicasi dell'altra pur vaga affermazione, che le schede non furono date e ricevute dal presidente, giusta il prescritto dalla legge. Come dunque le schede furono date, e come ricevute? In qual modo si contravenne all'articolo 82 della legge? Questo era pure da dirsi perchè fossimo in grado di apprezzare fino a qual segno si sarebbero violate le forme legali. All'incontro sta in favore delle operazioni elettorali seguite nel collegio di Canale, il non essersi fatto nessun richiamo agli uffizi stessi su tal proposito; e quindi la presunzione legale che ne risulta della loro regolarità. Dove alcuna irregolarità fosse avvenuta, l'ufficio elettorale non solo era competente per giudicarne, ma anzi era, per così dire, il tribunale di prima istanza, cui regolarmente, giusta la legge, è aperto il ricorso. Infatti l'articolo 78 della legge elettorale statuisce che l'ufficio elettorale pronuncia, in via provvisoria, su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione; e soggiugne, al secondo alinea, essere riservato alla Camera il giudizio definitivo sui richiami.

Per questi motivi non parve all'ufficio che, quanto alla prima specie dei fatti querelati, possa ordinarsi una inchiesta.